



Milano, 12-04-2021

A partire dal **1° gennaio 2021** Scania Finance Italy applica le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori o controparti inadempienti (anche detto “default”) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.

## Scopri le nuove regole per gestire al meglio i tuoi contratti con Scania Finance Italy

La nuova disciplina (ovvero la Nuova Definizione di Default), stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione delle posizioni inadempienti rispetto a quelli finora adottati, al fine di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

I principali cambiamenti prevedono l’introduzione di nuove regole nel rispetto delle quali gli intermediari finanziari definiscono automaticamente inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni il cui importo risulti al contempo superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) e superiore all’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso l’intermediario. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro. In considerazione della situazione congiunturale, effetto della crisi pandemica di COVID-19, per mitigare gli impatti della transizione al nuovo regime, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR, la componente relativa della soglia di rilevanza per le esposizioni creditizie in arretrato è fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza, con l’uscita dal default.

Al fine di evitare l’applicazione delle regole previste dalla Nuova Definizione di Default, è fondamentale onorare in via puntuale le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri contratti, non trascurando anche importi di modesta entità. Il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali potrebbe comportare infatti la classificazione in default, con impatti negativi sulle segnalazioni che la Scania Finance Italy SpA produce obbligatoriamente alla Centrale Rischi di Banca d’Italia. La nuova classificazione potrebbe quindi rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti. A tal proposito, per evitare eventuali segnalazioni dovute in ottemperanza alla normativa vigente, le regolarizzazioni delle rate scadute nel mese corrente, relative a canoni mensili dei contratti di leasing o finanziamento, dovranno pervenire sul conto di Scania Finance Italy entro il terz’ultimo giorno lavorativo precedente la fine del mese, per garantire la corretta registrazione e imputazione a saldo del partite scadute.



## ***Conoscere le nuove regole è fondamentale***

Scopri i principali cambiamenti per evitare di essere classificato in default anche per arretrati di importo esiguo.

Seguono le FAQ sul tema.

Per eventuali chiarimenti sui contratti che avete in essere con Scania Finance Italy Spa, non esitate a contattare l'Ufficio Portfolio o ad inviare un'e-mail:  
Ufficio Portfolio – 0258116505-504 / [scania.portfolio@legalmail.it](mailto:scania.portfolio@legalmail.it)

Il nostro personale è a vostra disposizione per aiutarvi a gestire al meglio questo cambiamento.

### **LE NUOVE REGOLE TRASFORMATE IN DOMANDE:**

- **Quali sono le nuove disposizioni europee in materia di default?**

Il Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575, con l'art.178 ha introdotto specifiche disposizioni sul default di un debitore dando mandato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull'applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall'EBA. Il 28 settembre 2016, l'EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default, sia le norme tecniche sulla cosiddetta "soglia di rilevanza" (per la definizione di soglia di rilevanza si veda la domanda 3). Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017 ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.

- **Come è definita la soglia di rilevanza relativa alle esposizioni in arretrato?**

Secondo le nuove regole l'intermediario è tenuto a classificare un'esposizione in default quando l'impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell'esposizione è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti:

- i. la componente assoluta pari a 500 euro e
- ii. la componente relativa pari all'1% dell'importo totale delle esposizioni dell'impresa verso l'intermediario del credito che finanzia.

L'esposizione è classificata in default quando la stessa per un periodo superiore a **90 giorni** supera la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.



Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, che presentano un'esposizione verso l'intermediario finanziario per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, la componente assoluta della soglia di rilevanza è ridotta a 100 euro.

- **Un'impresa che ha un'esposizione in arretrato da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificata in default?**

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che l'impresa adempia alle sue obbligazioni, quest'ultima non deve essere necessariamente classificata in default. Per l'automatica classificazione in default l'ammontare in arretrato deve essere rilevante, secondo quanto stabilito dalle normative europee, per più di **90 giorni consecutivi**.

- **L'eventuale default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti dello stesso intermediario finanziario ?**

Si, secondo la nuova regola generale.

Tuttavia, nel caso di PMI, con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti dell'intermediario finanziario, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l'automatico default su tutte le altre esposizioni dell'impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste posizioni l'intermediario può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.

In questo caso, il default di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l'impresa ha nei confronti dello stesso intermediario finanziario, a meno che l'arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso l'intermediario finanziario medesimo.

- **Come si calcolano i giorni di arretrato?**

A partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole.

Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con l'intermediario finanziario, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.

- **In caso di ritardato incasso del pagamento dovuto c.d. situazioni tecniche di insoluto, l'intermediario deve comunque considerare l'impresa in default?**

Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default per un periodo cosiddetto "grace period" in attesa di risolvere



l'insoluto tecnico, per un numero di giorni massimo di 60 dalla registrazione del primo insoluto tecnico:

1. No Mandate – Assenza di mandato di pagamento;
2. Errato Numero di Conto Corrente.

- **Oltre al criterio dell'arretrato, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?**

Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, può essere classificato in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, l'intermediario ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando valuti che l'impresa non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.

- **Dopo quanto l'intermediario può considerare l'impresa non più in stato di default?**

Devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default. Durante tale periodo, l'intermediario finanziario valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l'impresa in bonis.

Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anziché tre.

- **Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?**

Le misure di tolleranza, ovvero la rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per l'intermediario finanziario una perdita maggiore del 1%, obbliga lo stesso a classificare il cliente in stato di default.

L'intermediario finanziatore potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l'operazione di rinegoziazione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l'impresa beneficiaria non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie l'intermediario finanziario non segnalerà alla Autorità di vigilanza l'esposizione come in default come misura di tolleranza.

In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura per uscire dallo stato di default.

SCANIA FINANCE ITALY SPA